

# **PENSIONI PERSONALE**

**CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  
COMPARTO SCUOLA DAL *01/09/2012***

## **AGGIORNAMENTO DOPO**

**LA PUBBLICAZIONE IN G.U. N.155 DEL 06/07/2011**

**DELLA MANOVRA ESTIVA 2011**

Gli interventi in materia previdenziale contenuti nel decreto legge manovra estiva 2011  
NON HANNO MODIFICATO LE CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO ***DAL 01/09/2012***

Pertanto.....

***E' già tempo di pensare alle pensioni con decorrenza 01/09/2012***

# DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

## Art. 18

*(Interventi in materia previdenziale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012 – 2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: “2015” è sostituita dalla seguente: “2014”; nel medesimo comma sono soppresse le parole: “, salvo quanto indicato al comma 12-ter,”;

b) al comma 12-ter:

1) al primo periodo, la parola: “2013” è sostituita dalla seguente: “2012”;

2) all'ultimo periodo, le parole: “2019” e “2017” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2016” e “2014”; nel medesimo periodo le parole “triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “biennio precedente”.

## La pensione di vecchiaia

Per i dipendenti con **calcolo retributivo** (anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31.12.1995) oppure con **calcolo misto** (anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31.12.1995) i requisiti sono i seguenti:

**°65 anni di età per uomini e donne .**

IN PARTICOLARE LE DIPENDENTI COMPARTO SCUOLA S O N O

**SALVE** LE NATE NEL **1950** e ANNI PRECEDENTI

**DEVONO CHIEDERE ALL'INPDAP DI VERONA  
LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO**

*come disposto dall'art.12-comma 12-sexies-*

*DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78*

*convertito in legge dalla legge 30/07/2010,n.122*

**PENALIZZATE** LE NATE NEL **1951** E ANNI SUCCESSIVI

## **°almeno 20 anni di anzianità contributiva**

**(19 anni 11 mesi 16 giorni) ALLA DATA DEL 31/12/2012**

Oppure AL 31/08/2011 minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16) di servizio effettivo se al **31/12/1992** si vanta anche 1 giorno di contribuzione in conto ENTRATE TESORO o computata e/o ricongiunta e/o riscattata in conto Tesoro ora INPDAP

**(risposte INPDAP quesiti n.9391 e n.10655 )**

art.2 –comma 3° -lettera c) del D.Lgs. 30/12/1992, n .503

**Per i dipendenti con calcolo contributivo (senza alcuna anzianità al 31.12.1995)**

i requisiti sono i seguenti:

**Il compimento di 65 anni di età per gli uomini e le donne congiuntamente ad un'anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni**

***Si precisa che nei confronti delle lavoratrici che accedono al pensionamento con un'età inferiore ai 65 anni, è necessario che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte importo dell'assegno sociale.***

## La pensione di anzianità

Per i dipendenti con **calcolo retributivo** (anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31.12.1995) oppure con **calcolo misto** (anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31.12.1995) i requisiti sono i seguenti:

° 40 anni di contributi (anni 39 mesi 11 giorni 16) maturati al 31 dicembre 2012 indipendentemente dall'età anagrafica

° oppure il possesso dei seguenti requisiti minimi al 31 dicembre 2012:

**ETA' ANAGRAFICA MINIMA 60 ANNI**  
**ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA 35 ANNI**  
**QUOTA MINIMA 96 ANNI**

**Come precisato dalla CIRCOLARE INPDAP N. 7 DEL 13/05/2008:**

*Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all'anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento.*

*Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi: la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento.*

# **DONNE COMPARTO SCUOLA CLASSE 1955**

Ai sensi dell'art.1-comma 9° legge 23/8/2004 n.243

Le dipendenti possono accedere alla pensione con anni 57 e 35 anni di contributi a condizione che optino per la pensione calcolata **COMPLETAMENTE** con sistema **CONTRIBUTIVO** con perdita di circa il **30% sul netto mensile rispetto all'importo** con sistema di calcolo retributivo

## **IL MECCANISMO DELLE QUOTE PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'**

**ESEMPI DIRITTO PENSIONAMENTO DAL 01/09/2012 CON QUOTE**

**POSSIBILI "RIMEDI" PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DAL 01/09/2012**

<b>R E Q U I S I T I anno 2012 PENSIONE ANZIANITA'</b>		
età minima	serv.utile minimo	quota
<b>anni 60</b>	<b>anni 35</b>	<b>anni 96</b>

I requisiti devono essere **TUTTI RAGGIUNTI** **contemporaneamente** cioè alla verifica dei requisiti devono risultare **3 "SI"**

**Nota:** Il servizio utile posseduto deve essere calcolato **detraendo** eventuali periodi non utili a pensione ,in quanto **NON** retribuiti:  
**(esempio: aspettativa per motivi famiglia- assenza ingiustificata ecc)**

<b>1°ESEMPIO</b>	<b>data nascita</b>
PENSIONE	
DIRITTO al 31/12/2012	
ETA' AL 31/12/2012	
Q U O T E	

<b>09/08/1952</b>			<b>D O N N A</b>
anni	mesi	giorni	
<b>35</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	+
<b>60</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	=
<b>96</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	

<b>REQUISITI</b>			
età	serv.utile		
minima	minimo	quota	
<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
pensione anzianità			<b>SI</b>

<b>2°ESEMPIO</b>	<b>data nascita</b>
PENSIONE	
DIRITTO al 31/12/2012	
ETA' AL 31/12/2012	
Q U O T E	

<b>09/09/1952</b>			<b>D O N N A</b>
anni	mesi	giorni	
<b>35</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	+
<b>60</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	=
<b>95</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	

<b>REQUISITI</b>			
età	serv.utile		
minima	minimo	quota	
<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
pensione anzianità			<b>NO</b>

<b>3°ESEMPIO</b>	<b>data nascita</b>
PENSIONE	
DIRITTO al 31/12/2012	
ETA' AL 31/12/2012	
Q U O T E	

<b>02/02/1952</b>			<b>D O N N A</b>
anni	mesi	giorni	
<b>35</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	+
<b>60</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	=
<b>96</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	

<b>REQUISITI</b>			
età	serv.utile		
minima	minimo	quota	
<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
pensione anzianità			<b>SI</b>

<b>4°ESEMPIO</b>	<b>data nascita</b>
PENSIONE	
DIRITTO al 31/12/2012	
ETA' AL 31/12/2012	
Q U O T E	

<b>02/02/1953</b>			<b>D O N N A</b>
anni	mesi	giorni	
<b>36</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	+
<b>59</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	=
<b>96</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	

<b>REQUISITI</b>			
età	serv.utile		
minima	minimo	quota	
<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
pensione anzianità			<b>NO</b>

<b>5°ESEMPIO</b>	<b>data nascita</b>
PENSIONE	
DIRITTO al 31/12/2012	
ETA' AL 31/12/2012	
Q U O T E	

<b>03/12/1950</b>			<b>U O M O</b>
anni	mesi	giorni	
<b>34</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	+
<b>62</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	=
<b>97</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	

<b>REQUISITI</b>			
età	serv.utile		
minima	minimo	quota	
<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	
pensione anzianità			<b>NO</b>

# POSSIBILI "RIMEDI" PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DAL 01/09/2012 NEGLI ESEMPI 2° 5°

Per aumentare l'anzianità contributiva maturata è possibile chiedere il **RISCATTO ONEROSO** NELLA MISURA DI "**QUANTO BASTA**" DEI SEGUENTI PERIODI VALUTABILI PER LA PENSIONE:  
**L'elenco seguente è puramente INDICATIVO e ogni assenza presenta determinati vincoli**

Proroga eccezionale dell'assenza per malattia

Aspettativa per motivi di famiglia e di studio

Proroga eccezionale dell'aspettativa

Aspettativa per coniuge in servizio all'estero

Aspettativa per cooperanti in paesi in via di sviluppo

**Assenza ingiustificata (es. non presente alla visita del medico ASL durante malattia)**

Periodi di congedo facoltativo per maternità fuori del rapporto di lavoro, mai chiesti o rinunciati

Eventuale durata legale studi universitari in precedenza rinunciata.

2°ESEMPIO	
	data nascita
DIRITTO al 31/12/2012	
DIRITTO <b>con riscatto</b>	
ETA'	
Q U O T E	

09/09/1952			D O N N A		
anni	mesi	giorni			
35	8	9	+		
60	3	22	=		
96	0	1			

R E Q U I S I T I			
età	serv.utile		
minima	minimo	quota	
SI	SI	SI	
pensione anzianità			SI

5°ESEMPIO	
	data nascita
DIRITTO al 31/12/2012	
DIRITTO <b>con riscatto</b>	
ETA'	
Q U O T E	

03/12/1950			U O M O		
anni	mesi	giorni			
35	0	0	+		
62	0	28	=		
97	0	28			

R E Q U I S I T I			
età	serv.utile		
minima	minimo	quota	
SI	SI	SI	
pensione anzianità			SI

## CONSIGLIO

Si consiglia di prenotare appuntamento presso la sede SNALS ed il patronato INPAS per la pratica CESSAZIONE, PENSIONE INPDAP E TFS dal 01/09/2012.

### In particolare serve:

- 1) CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE INPDAP;
- 2) CONTROLLO PERIODI E SERVIZI AI FINI DEL TFS (buonuscita);
- 3) REGISTRAZIONE IN "ISTANZE ON LINE" (se non ancora provvisti di registrazione)

### Collegamenti ai documenti:

(cliccare su <http://> per aprire il link)

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98



# A tutti l'augurio di Buone Vacanze



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

**scheda redatta il giorno**

**alle ore**

**mercoledì 6 luglio 2011**

**22.45.19**